

Giulia Romanazzi <giulia.romanazzi@giustizia.it>

4/1/2023 13:59

A Camera Penale Bari <camerapenalebari@gmail.com> • presidente@ordineavvocatibari.it • info@ordineavvocati.bari.it • info@ordineavvocatifoggia.it • info@ordineavvocatitrani.it • camerapenaletrani@gmail.com • presidente@ordineaccocatibari.it • avvocatotreggiari@libero.it • avv.g.stefani@gmail.com • guglielmo.starace@gmail.com

Buongiorno Avvocati e buon anno.

Inoltro, in allegato, il verbale di riunione della terza sezione penale sulla nuova disciplina (riforma Cartabia):

- 1) delle notificazioni;
- 2) delle modalità di presentazione delle impugnazioni cautelari;
- 3) della partecipazione a distanza nei procedimenti di riesame e appello.

Allego, altresì, il contenuto dell'art. 87 bis delle disposizioni di attuazione in materia di proposizione delle impugnazione a mezzo PEC, che è diventata la modalità di presentazione ordinaria, invitando a prestare particolare attenzione alla normativa sugli indirizzi di posta elettronica e sulle cause di inammissibilità.

Invito gli Avvocati in indirizzo a realizzare diffusa divulgazione degli allegati, al fine di scongiurare il rischio di "inaspettate" decisioni di inammissibilità.

Resto a disposizione per qualunque chiarimento, anche mediante collegamento teams.

Colgo l'occasione per porgere cordiali saluti

Giulia Romanazzi
Presidente della Terza Sezione Penale

- verbale riunione 12.12.2022 riforma Cartabia.docx (39 KB)
- ART. 87 BIS disp. trans. cartabia su impugnazioni a mezzo PEC.docx (20 KB)



Tribunale di Bari

Terza sezione penale

Verbale di riunione del 12 dicembre 2022

Alle ore 14.00, nella stanza 3.21 negli uffici giudiziari penali di Via Dioguardi n. 1, sono presenti la Presidente dott.ssa Romanazzi e i dottori Annachiara Mastroilli, Giovanni Anglana, Marco Galesi, Alessandra Susca, Marika Schiraldi e Arcangela S. Romanelli.

La dott.ssa Alessandra Susca, che funge da segretaria, redige il presente verbale.

Si discutono gli aspetti della cd. riforma Cartabia che più immediatamente incidono sulle impugnazioni cautelari attribuite alla terza sezione.

I. – Nuova disciplina delle notificazioni. Applicabilità dell’art. 157 bis c.p.p. ai procedimenti incidentali di impugnazione cautelare.

Il D.lgs. 150/2022 ha introdotto l’art. 157 bis c.p.p. rubricato “**notifiche all’imputato non detenuto successive alla prima**”.

La notifica del decreto di fissazione dell’udienza per la trattazione delle impugnazioni cautelari deve considerarsi normalmente successiva alla prima.

Tanto premesso, il disposto dell’art. 157 bis c.p.p. riforma Cartabia deve ritenersi applicabile alle impugnazioni incidentali.

In tal senso si trae argomento dall’*incipit* dell’art. 157 bis co. 1 c.p.p. (“*in ogni stato e grado del procedimento*”), e dalla mancata inclusione del procedimento cautelare incidentale nel novero delle esclusioni cui si applica invece il successivo art. 157 ter (quelli relativi all’udienza preliminare, alla citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 co. 2, 456, 552 e 601 c.p.p., e al decreto penale).

Nell’eventualità in cui l’indagato abbia eletto o dichiarato domicilio, comunque la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale deve essere eseguita mediante consegna al difensore, come si ricava dal contenuto normativo degli artt. 161 co. 1 e 164 c.p.p.

L’art. 161 co. 1 c.p.p. prevede infatti che la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini, debba dare comunicazione e avvertirla che le successive notificazioni – diverse da quelle che soggiacciono alla disciplina dell’art. 157 ter c.p.p. – saranno eseguite con consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio.

L’art. 164 c.p.p., specularmente, circoscrive la valenza del domicilio dichiarato o eletto alle notificazioni di un determinato catalogo di atti (sempre quelli relativi all’udienza preliminare, alla citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 co. 2, 456, 552 e 601 c.p.p., e al decreto penale).

Se l'imputato è assistito da un difensore d'ufficio, ai sensi dell'**art. 157 bis co. 2 c.p.p.**, nel caso in cui la prima notificazione non sia avvenuta mediante consegna alla persona e quest'ultima non abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161 co. 1 c.p.p., le notificazioni successive alla prima non possono essere effettuate al difensore.

In tal caso tornano ad essere applicabili le modalità di cui all'art. 157 c.p.p.

II. – Modalità di presentazione delle impugnazioni cautelari.

Il D.lgs. 150/2022 ha abrogato, con decorrenza immediata, l'art. 583 c.p.p. (peraltro non più richiamato dall'art. 309 c.p.p.), relativo alla "*spedizione dell'atto di impugnazione*", sicché le parti e i difensori non possono più proporre impugnazione con telegramma o con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata. La riforma ha abrogato altresì il comma 2 dell'art. 582 c.p.p.; pertanto, le parti private e i difensori non possono più presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano se diverso dal luogo in cui fu emesso il provvedimento.

Nel mutato quadro normativo, il difensore, ai sensi dell'art. 582 co. 1 c.p.p., deve presentare l'atto di impugnazione mediante deposito con le modalità previste dall'art. 111 bis c.p.p. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Solo alle parti private è consentito presentare l'atto sia con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 582 c.p.p., sia personalmente, o a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

In attesa dell'emanazione del regolamento cui è subordinata la concreta operatività dell'art. 111 bis c.p.p., trova applicazione la disposizione transitoria di cui all'art. 87 comma 6, secondo cui continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 24 commi da 1 a 3 del d.l. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020, che consentono il deposito dell'atto di impugnazione con valore legale mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'art. 309 co. 7 c.p.p.

III. – Modifiche relative alla partecipazione a distanza nei procedimenti di riesame e di appello.

In materia di partecipazione a distanza, occorre soffermarsi in primo luogo sulla norma generale di cui all'art. 133 bis c.p.p. a mente della quale "*salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, si osservano le disposizioni di cui all'art. 133 ter che disciplina modalità e garanzie della partecipazione a distanza*".

I casi in cui è possibile disporre la partecipazione a distanza continuano ad essere previsti dall'art. 146 bis disp. att., richiamato per i procedimenti camerati dall'art. 45 bis disp. att.

Nel procedimento di riesame soccorre il disposto di cui all'art. 309 co. 8 bis, cui, nel nuovo testo, sono state aggiunte le seguenti parole: "*o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che vi consenta*".

Ne consegue che la partecipazione a distanza potrà sempre essere disposta per le ipotesi contemplate dall'art. 146 bis disp. att.

In tutti gli altri casi, solo se l'imputato vi consenta.

In mancanza di consenso dovrà essere disposta la traduzione.

Per i procedimenti camerali ex art. 310 c.p.p., in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 127 co. 3 c.p.p., novellato, opererà il seguente schema:

Se l'interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si procederà mediante collegamento a distanza per le ipotesi di cui all'art. 146 – bis disp.att.; negli altri casi si provvederà mediante collegamento a distanza quando l'interessato vi consenta. Se l'interessato non presta il consenso sarà sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.

Se l'interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in un luogo inserito nella circoscrizione del giudice, si provvederà mediante collegamento a distanza nelle ipotesi che rientrano nell'art. 146 bis disp.att.; in tutti gli altri casi dovrà essere disposta la traduzione.

Pur rilevandosi un'aporia tra il procedimento di riesame, disciplinato dall'art. 309 co. 8 bis c.p.p. (ove è prevista sempre la possibilità di disporre la partecipazione a distanza con il consenso dell'interessato), e quello di appello, disciplinato dagli artt. 310 e 127 co. 3 c.p.p. (in cui tale possibilità è data solo all'interessato detenuto fuori della circoscrizione), il dato testuale appare allo stato preclusivo rispetto ad ogni diversa interpretazione.

Il presente verbale è chiuso alle ore 18.30.

La segretaria
Alessandra Susca

La Presidente
Giulia Romanazzi

Art. 87-bis.

Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze 1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. 6 2. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza. 3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale. 4. L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. 5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.

Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale. 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile: 7 a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1; c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile,

secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello. 8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato. 9. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 2.